

PRETURA NAPOLI

SEZ. MARANO

11 MARZO 1991

PRETORE:

CRESSO

PARTI:

BALDINI ET AL.

(Avv. Iollo)

RAI-RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

(Avv. Punzi, Barra Caracciolo)

Trasmissione televisiva • Atti lesivi di altrui diritti • Provvedimenti d'urgenza • Competenza territoriale • Luogo in cui si svolge l'attività produttiva degli effetti dannosi temuti.

La competenza territoriale ad emettere i provvedimenti d'urgenza nel caso in cui il danno temuto possa derivare da una trasmissione televisiva deve ritenersi del pretore del luogo in cui è posta in essere l'attività, vale a dire del luogo da cui la trasmissione è irradiata.

* La decisione ripropone il tema della competenza territoriale ad emettere i provvedimenti d'urgenza qualora l'evento dannoso, derivando dai mezzi di comunicazione di massa, si riveli idoneo a dispiegare i propri effetti in più luoghi o persino, come nel caso di specie, su tutto il territorio nazionale (sul regolamento di competenza rispetto ai provvedimenti d'urgenza v. AIELLO-GIACOBBE-PREDEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1982, p. 30 ss.).

Il principio della competenza del luogo in cui si svolge l'attività potenzialmente lesiva, accolto dal Pretore di Marano, oltre che obbedire ad evidenti ragioni di logica giuridica, si uniforma al prevalente indirizzo della Corte di Cassazione (v., da ultimo, le sentenze 15 novembre 1989, n. 4872, in questa *Rivista*, 1989, 485 e 7 novembre 1988, n. 5593, *ivi*, 1988, 464). Quanto al criterio alternativo, secondo cui la scelta del giudice competente dipenderebbe da una valutazione della maggiore incidenza del danno in un determinato luogo (a volte accolto dalla giurisprudenza di merito: v., ad esempio, le numerose decisioni della Pretura di Roma tra cui 21 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 468; 15 aprile 1988, *ivi*, 1988, 458; 3 luglio 1987, *ivi*, 1987, 1007; 7 aprile 1987, *ivi*, 1987, 1025; 6 luglio 1987, *ivi*, 1987, 1039) si è esattamente osservato che esso, facendo leva su elementi soggettivi e non facilmente determinabili, si pone in aperto contrasto con i basilari principi di certezza del diritto e soggezione al giudice naturale (v. nota a Pret. S. Pietro in Vernotico 8 settembre 1986 di ZENO ZENCOVICH, in questa *Rivista*, 1986, 943; il medesimo concetto si trova espresso nella motivazione della sentenza Cass. 5993/88, sopra citata).

Merita un cenno, infine, la adozione del provvedimento di sospensione della trasmissione che accompagna l'istanza di regolamento. La norma dell'art. 48 comma 2 cod. proc. civ. è stata variamente interpretata ammettendosi comunque, dalla dottrina prevalente, che essa consenta al giudice di ricorrere, malgrado la sospensione, all'emanazione di provvedimenti interinali (v. MENCHINI, *La sospensione del processo*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, p. 56 ss., cui si rinvia anche per riferimenti). La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che durante la sospensione del processo devono ritenersi consentiti soltanto gli atti urgenti rivolti alla conservazione dello stato di fatto nella situazione controversa, con esclusione dei provvedimenti anticipatori della futura decisione (Cass. 10 aprile 1985, n. 2364, in *Foro it.*, Rep. Gen., voce *Giurisdizione civile*, 203; Cass. 17 aprile 1988, n. 6905, *ivi*, voce *Competenza civile*, 194, in cui si ribadisce il carattere ordinatorio e non decisorio degli atti emessi ex art. 48 comma 2 cod. proc. civ.).

Trasmissione televisiva • Atti lesivi di altrui diritti • Procedimento d'urgenza • Sospensione per regolamento di competenza • Compimento di atti urgenti • Sospensione della trasmissione • Ammissibilità.

Qualora il procedimento d'urgenza avente ad oggetto l'istanza di sospensione di una trasmissione televisiva venga sospeso per regolamento di competenza, è ammissibile l'emanazione di un ordine di sospensione della trasmissione, essendo tale atto consentito a norma dell'art. 48, comma 2 cod. proc. civ.

Il Pretore di Napoli sezione Distaccata di Marano di Napoli.

Letto il ricorso che precede;

visti gli atti di causa;

vista l'ordinanza del Pretore di Roma del 9 marzo 1991 con cui si rigettava il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. tra le stesse parti; ritenendo la propria incompetenza per territorio, tanto in considerazione della prassi giurisprudenziale dello stesso ufficio di Roma considerato, che è stato indicato competente questo Pretore e rilevato che ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ. e delle sentenze conformi in materia (Cass. 11 gennaio 1978, n. 116; Cass. 6 aprile 1982, n. 2111 ed altre conformi) il luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, non è quello in cui il danno

R.B.

potrà realizzarsi, ma quello in cui si svolge, o stia per essere svolta l'attività. Per cui il giudice competente ad emettere il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. è quello del luogo in cui viene svolta l'attività sostanzialmente produttiva degli effetti dannosi temuti.

Inoltre si arriverebbe all'assurdo che, ove tale principio non fosse ritenuto idoneo, il ricorrente o chi per esso non potrebbe mai individuare con certezza il luogo in cui incardinare il giudizio.

Proprio nel caso in specie, dato che gli eventuali effetti negativi si potrebbero avere su tutto il territorio nazionale, la competenza dovrebbe essere rimessa al Pretore del luogo in cui viene svolta l'attività lamentata.

Per cui visto l'art. 45 cod. proc. civ. Il Pretore di Napoli sezione distaccata di Marano di Napoli rilevato la sua incompetenza per territorio, ne solleva il relativo regolamento, richiedendo di ufficio decisione in merito.

Per l'effetto si dispone la remissione del fascicolo alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. Nel contempo visto l'art. 48 cod. proc. civ. il Pretore dichiara sospeso il presente procedimento e considerato che ai sensi del comma 2 del citato articolo è possibile adottare provvedimenti urgenti rivolti alla conservazione dello stato di fatto, dato che il divieto riflette unicamente l'adozione di provvedimenti equipollenti alla decisione (v. Dottrina - Andreoli - Diritto proc. civile - e Giurisprudenza - Cass. 4180/77 - Foro Italiano 1978 e ss., nonché giurisprudenza di questo Uff. n. 23 gennaio 1985, in causa Di Nardo c. Di Nardo).

Considerato che un provvedimento di sospensione della citata trasmissione, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, non pregiudica né il diritto dell'istante e né delle altre parti in causa

P.Q.M. — Dichiaro la propria incompetenza per territorio in merito al ricorso avanzato e dispone la remissione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione;

visto l'art. 48 cod. proc. civ. dichiara sospeso da oggi il presente procedimento;

nel contempo, ricorrendone i gravi ed urgenti motivi

ordina la sospensione, fino alla pronuncia del giudice che sarà dichiarato competente, della messa in onda della trasmissione televisiva « Telefono Giallo » imperniata sull'omicidio del dott. Domenico Falco da Marano di Napoli, prevista per il giorno 12 marzo 1991 ore 20,30 circa su RAI - Tre.